

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

UFFICIO SETTORE POLIZIA LOCALE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SUAP

Monte Isola, 14/02/2026

ORDINANZA N. 3 / 2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LOCALITA' PESCHIERA MARAGLIO, NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO CON LA LOCALITA' SENSOLE, PER LAVORI

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta, di cui al prot. 1491 del 13/02/2026, della ditta "ACQUE BRESCIANE SRL SB, con sede in via Cefalonia n. 70 a Brescia" finalizzata a ottenere l'istituzione del divieto di transito in località Peschiera Maraglio al fine di "effettuare un intervento di manutenzione della condotta fognaria che prevede la sostituzione di 4 chiusini e la pulizia della condotta fognaria;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori risulta necessario modificare l'ordinaria disciplina della circolazione stradale nel tratto interessato;

SENTITO l'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Isola;

CONSIDERATA la temporaneità del provvedimento viabilistico necessario;

APPRESO che le opere saranno eseguite dalla ditta Bonzi SPA, con sede in via Artigiani n. 36 in Castenedolo e dalla ditta Tomasoni Spurghi, con sede in via Nicolò Tartaglia n. 4/a in Gussago;

RITENUTO che tale provvedimento rientri nei casi previsti a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza per la circolazione stradale;

RITENUTO di dover procedere alla modifica temporanea della disciplina della circolazione al fine di consentire l'esecuzione dei lavori garantendo sicurezza a tutti gli utenti della strada e agli addetti ai lavori;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 31 dicembre 2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Polizia Locale, Trasporto Pubblico Locale e SUAP;

VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in località Peschiera Maraglio, nel tratto di collegamento con la località Sensole, meglio evidenziato nell'allegata planimetria, dal giorno 19 febbraio 2026 al giorno 20 febbraio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Prescrizioni per il richiedente e le ditte esecutrici dei lavori:

- **Installazione di idonea segnaletica nel tratto interessato dai lavori, finalizzata a informare la popolazione, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle opere;**
- **Dovrà essere sempre consentito il transito pedonale;**
- **Dovrà essere garantito il transito ai veicoli del Trasporto Pubblico Locale affinché il servizio non subisca ritardi;**
- **Dovrà essere consentito il transito ai mezzi di soccorso, di polizia o di emergenza in genere, in modo che l'eventuale loro intervento possa essere portato a regolare termine.**

Note:

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Qualora i lavori avessero durata inferiore, verrà ripristinata l'ordinaria disciplina della circolazione previo ripristino di tutte le condizioni di sicurezza per la circolazione.

DEMANDA

⇒ **Alla ditta esecutrice dei lavori, di provvedere al posizionamento di idonea segnaletica stradale di cantiere.** La stessa dovrà essere collocata anche come preavviso alle intersezioni precedenti l'area dei lavori. La ditta esecutrice dei lavori, sopra specificata, rimarrà l'unico responsabile per eventuali danni, a chiunque cagionati, derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta, dalla mancata o carente manutenzione della stessa, nonché, dal non corretto ripristino della sede stradale a conclusione delle opere.

⇒ Alla ditta esecutrice dei lavori, di provvedere in caso di necessità, alla viabilità stradale per mezzo di movieri e/o con mezzi luminosi e cartellonistica stradale di cantiere a norma dei seguenti riferimenti normativi:

- articolo 21 del Dlgs 30 aprile 1992 numero 285 nonché articoli 30 e seguenti del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto Interministeriale 3 marzo 2013 criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di revisione, sistemazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

⇒ All'Ufficio Polizia Locale, ai funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 12 del codice della strada, di vegliare al controllo ed all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

⇒ la ditta esecutrice dei lavori che il ripristino della normale viabilità dovrà essere attuato previo il completo ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della circolazione;

⇒ la ditta esecutrice dei lavori che deve provvedere all'installazione e al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica necessaria per la limitazione del traffico, per l'indicazione dei percorsi alternativi e per la segnalazione del cantiere, ovvero di adempiere a tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art 21 del Codice della Strada e dall'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione. In particolare, la zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata da apposita segnaletica provvisoria con segnalamento del cantiere e indicazione di percorsi alternativi, in conformità con le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico di cui al Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti del 10 luglio 2002 nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché, secondo quanto previsto dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

⇒ la ditta esecutrice, durante i lavori di dovrà adoperare al fine di causare il minor disagio possibile ai conducenti dei veicoli in transito, inoltre dovrà garantire adeguata copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni a persone o cose sollevando questo Comune da responsabilità in merito;

⇒ i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente codice della strada e dalle normative vigenti;



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

- ⇒ che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- ⇒ che ai sensi dell'artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte: responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Antonio Scolaro;
- ⇒ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni in via alternativa alla tutela giurisdizionale.

Il Responsabile
GIUSEPPE ANTONIO SCOLARO

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82